

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SALVATORE SICA

Nella seduta del 20/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La questione ha ad oggetto un contratto di finanziamento stipulato mediante cessione del quinto della retribuzione il 06.05.11 ed estinto in via anticipata in data 20.01.16, previa emissione di relativo conteggio. Dopo aver infruttuosamente esperito la prodromica fase di reclamo, il cliente si rivolge all'ABF chiedendo la restituzione delle commissioni bancarie ed assicurative (rispettivamente per € 5.470,15 ed € 2.705,44) per € 8.171,59. Chiede, inoltre, la condanna al pagamento delle spese legali.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al premio assicurativo, rilevando che la compagnia assicurativa si è dichiarata disponibile al rimborso di € 2.248,477, in applicazione delle condizioni generali di contratto, delegando l'intermediario al rimborso. Inoltre, sottolinea la non rimborsabilità delle commissioni agente, aventi, a suo avviso, natura *up front*; in ogni caso si dichiara disponibile alla corresponsione di €2.458,75 a titolo di rimborso delle commissioni di propria spettanza, al netto di quanto già retrocesso in sede di conteggio estintivo.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.

In primis, va accolta la richiesta avanzata dal ricorrente di rimborso delle commissioni non maturate nel tempo. Trattasi, nella specie, di un diritto riconosciuto al cliente che chieda l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento concluso mediante cessione del quinto della retribuzione. Il T.U.B., all'art. 125 *sexies*, dispone che *“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*, in conformità alla Direttiva 87/102/CEE. Le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 s.m.i. sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari chiariscono ulteriormente che: *“Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”*.

La questione del rimborso delle commissioni corrisposte dal cliente al momento della conclusione del contratto è stata più volte oggetto di decisione da parte dell'ABF, il quale ha stabilito la necessità di diversificare, ai fini stessi del rimborso, i costi affrontati in base alla loro natura e funzione: si distinguono quelli *“relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (cc.dd. recurring) da quelli relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (cc.dd. up front). Tale distinzione è finalizzata a sancire la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione”*(Coll. Coord. n. 6167/14). Tuttavia, questo generale criterio è derogato laddove gli oneri non siano dettagliatamente individuati nel contratto e il cliente non possa agevolmente comprendere il *quantum* da corrispondere in caso di anticipata estinzione del finanziamento. La c.d. opacità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto tali oneri comporta, senza dubbio, la loro restituzione. In applicazione dei generali principi di correttezza e trasparenza, il Collegio di Coordinamento (n. 6167/2014) ha affermato l'importanza dell'indicazione *ex ante* dei costi rimborsabili e non rimborsabili, così come specificato anche dalla Comunicazione n. 304921/11, che impone agli intermediari di: *“definire correttamente la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo; [...] distinguendo quelle da rilevare pro rata temporis, dalle altre, da rilevare quando percepite”*. Per contrastare la prassi seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nel corpo contrattuale, l'importo di generiche spese, non consentendo una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati, con conseguente *“opacità”* delle condizioni contrattuali, la regola applicata dal Collegio è quella di *“considerare recurring, e quindi rimborsabili, tutti i costi le cui ragioni siano opacamente manifestate”*. Lo stesso Collegio, nella decisione n. 6167/14, ha stabilito *“la chiara distinzione tra costi up front e costi recurring non può, pertanto, ritenersi funzionale unicamente a consentire al cliente di avere contezza dell'importo dovutogli quale rimborso, rispetto al complesso dei costi sostenuti in sede di conclusione del contratto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento; ma, come peraltro già puntualizzato da questo Collegio, è anche – e soprattutto – finalizzata a garantire allo stesso cliente di comprendere «quale sia l'esatta attività svolta dall'agente-mediatore [o, evidentemente, anche da altro soggetto intervenuto nell'operazione] e se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o se essa si svolga continuativamente”*.

Nel caso in esame, la configurazione testuale delle clausole contrattuali appare confusiva ed opaca nei termini sopra indicati e, pertanto, va accolta la richiesta avanzata dal ricorrente in relazione al rimborso oltre che delle “commissioni intermediario mutuante” – le quali, tuttavia, sono già state interamente rimborsate – anche delle provvigioni versate per l’intermediario mandatario.

Al contrario, non può riconoscersi la retrocedibilità delle “provvigioni intermediario del prestito”, alla luce della loro chiara natura *up front*.

Circa la rimborsabilità delle commissioni assicurative, poi, è necessario analizzare il rapporto intercorrente tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione. Il Collegio ha sottolineato che *“tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico-sociale consistente nell’assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto. [...] Il nesso fra più negozi fa sì che l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all’altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell’altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. [...] In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l’assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinviengano puntuale riscontro nell’accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle “linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento” (Coll. Coord. n. 6167/14). Tuttavia, nel caso *de quo*, il diritto al rimborso è espressamente sancito dalle condizioni generali di contratto che individuano il *quantum* in base a criteri predeterminati. Il Collegio, infatti, ha stabilito che tali criteri possono certamente derogare a quello *pro rata temporis*, purché il metodo di calcolo sia individuato *ex ante* (si rinvia, *ex multis*, alla decisione n. 6167/14 e, più di recente, n. 10035/16).*

Pertanto, il ricorrente ha diritto al rimborso di € 5.085,15, comprensivi di commissioni “intermediario mandatario” (per € 2.458,75) e del premio assicurativo (per € 2.626,40).

Deve, poi, disattendersi la richiesta di ristoro delle spese di assistenza legale. Infatti, sulla richiesta di rimborso delle spese legali, il regolamento ABF (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari), non contempla alcuna espressa previsione, tranne che nell’ipotesi di accoglimento del ricorso con accertamento di un diritto risarcitorio ed il ricorrente dimostri di essersi avvalso, per l’intero procedimento, dell’ausilio di un difensore sopportandone i relativi costi. Nel caso di specie, non risulta allegata agli atti alcuna parcella relativa agli onorari del professionista incaricato per l’assistenza, né il ricorrente ha formulato istanze volte ad accertare un diritto risarcitorio, da prendere in considerazione, non quale autonoma voce di rimborso bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dal ricorrente (Coll. Coord. n. 3498/2012).

Per quanto sopra, il ricorso va accolto parzialmente e, per l’effetto, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma di € 5.085,15.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 5.085,15.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABRIZIO MAIMERI